



**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO
ORDINANZA N. 24**

- VISTA la lettera in data 18/07/2003, prot. n°3011/Sic./21/07/2003, con cui il C.E.L. – Teatro di Livorno, in occasione dello spettacolo pirotecnico per la cerimonia di chiusura di Effetto Venezia 2003, previsto per il giorno 3 agosto 2003, ha fatto richiesta di sgombero delle imbarcazioni site presso le banchine del Cavaliere antistanti la Fortezza Nuova e il tratto di banchina fronte piazza della Repubblica lato mura Fortezza Nuova;
- VISTI gli artt.6 comma 1 (lett.a) e 8 comma 3 (lett.h) della L.84/94;

ORDINA

Art.1) Al fine di consentire il regolare svolgimento dello spettacolo Pirotecnico evidenziato in premessa, nonché per garantire la sicurezza per le persone ed i beni, **dalle ore 24.00 del giorno 3 agosto 2003 alle ore 00.30 del giorno 4 agosto 2003**, è interdetto l'ormeggio delle imbarcazioni presso la banchina del Cavaliere antistante la Fortezza Nuova, in uso provvisorio al Circolo della Pesca Pontino - S. Marco come da ordinanza n. 12/2003 di questa Autorità Portuale, e presso il tratto di banchina fronte piazza della Repubblica lato mura Fortezza Nuova in concessione al Circolo La Fortezza.

E' fatto pertanto obbligo ai rispettivi proprietari di rimuovere le imbarcazioni di che trattasi.

Art.2) E' fatto obbligo ai responsabili dei Circoli della Pesca Pontino - S. Marco e La Fortezza, laddove i proprietari delle imbarcazioni fossero irreperibili, di provvedere allo sgombero delle imbarcazioni dalle aree d'ormeggio sopra menzionate.

Art.3) E' fatto obbligo al C.E.L. Teatro di Livorno, in qualità di organizzatore, di apporre segnaletica idonea, di circoscrivere l'area sottostante le mura interessata dallo spettacolo pirotecnico e di provvedere al controllo dell'area con personale proprio o con altro autorizzato, onde eliminare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità e per i beni.

Art.4) Il Comitato organizzatore provvederà ad apporre copia della presente ordinanza in corrispondenza degli accosti succitati 48 ore prima della manifestazione.

Art.5) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

Ove il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori verranno ritenuti responsabili di danni a cose o persone che dall'avvenuta violazione potessero occorrere, e puniti ai sensi dell'art.1174 Cod. Nav.

**IL COMMISSARIO
(Bruno LENZI)**

Livorno, 30 luglio 2003